**5-10488 Realacci: Sulle raccolte benefiche dei rifiuti riciclabili.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

  Con riferimento alle questioni, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

  Com’è noto, il comma 1-bis dell'articolo 188, decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal cosiddetto «Collegato ambientale», ha stabilito che «Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate [...] ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto». E previsto, altresì, che «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

  Tale ultima disposizione ha generato preoccupazione nei soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di materiali ferrosi e non ferrosi, ivi comprese le associazioni di volontariato che organizzano sul territorio comunale raccolte di rifiuti riciclabili.

  Sull'argomento, le criticità evidenziate dagli operatori riguardano in particolare la previsione del predetto articolo 212 secondo cui, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di raccolta e trasporto, è previsto l'obbligo di iscrizione alla sezione regionale dell'Albo gestori ambientali e la prestazione, se dovuta, di idonea garanzia finanziaria; la previsione dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo cui la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predetta attività sono comunicate al Catasto dei rifiuti; infine, le previsioni degli articoli 190 e 193 secondo cui le imprese che effettuano le attività di raccolta e trasporto rifiuti sono obbligate alla compilazione e alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione.

  Al riguardo, il Ministero, tenendo conto della specificità di tali attività svolte da piccoli operatori, inclusi quelli che svolgono attività di volontariato, intende trovare soluzioni volte a semplificare la disciplina.

  Sul punto si fa presente che nel disegno di legge cosiddetto «concorrenza», ora all'esame dell'Aula del Senato, è stato approvato un emendamento attraverso il quale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Inoltre, l'Albo nazionale gestori ambientali sarà chiamato ad individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

  Il Ministero, si riserva comunque, laddove necessario in relazione ai tempi parlamentari di approvazione del citato disegno di legge, di farsi eventualmente promotore di altre iniziative al fine di prevedere misure di semplificazione procedimentale.